

**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"***Con sezioni a San Cono e San Michele di***P.zza Aldo Moro, 7 – 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)**

Regione Siciliana

Ai docenti a tempo determinato
con contratto di supplenza fino al termine delle attività (30 giugno)
e con contratto di supplenza breve e saltuaria
In servizio nell'istituto

I. C. - "E. De Amicis"-Mirabella I.
Prot. 0012104 del 13/12/2024
VII (Uscita)

LORO SEDI

Oggetto: divieto di monetizzazione delle ferie e modalità di fruizione.

In riferimento all'oggetto, si ricorda alle SS. LL. che l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge 95/ 2012, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che le ferie spettanti al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni debbano essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Si ricorda inoltre che l'art. 1, commi 54, 55, 56 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, intervenendo a regolare la suddetta norma nel comparto scuola, prevede che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Si precisa infine che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, saranno oggetto di corresponsione dell'indennità sostitutiva esclusivamente i giorni di ferie derivanti dalla differenza tra quelle spettanti non fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a tempo determinato.

Si invitano pertanto i docenti in indirizzo a presentare alla scrivente istanza di fruizione delle ferie nei giorni feriali ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a tempo determinato stipulato con questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ennio Vicari
(Documento firmato digitalmente)